Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 24 settembre 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1938-XVI, n. 1464.
Affidamento all'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese della costruzione e gestione delle fognature nei Comuni serviti dall'Acquedotto stesso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costruzione e alla manutenzione delle fognature nei Comuni serviti dall'Acquedotto Pugliese;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La costruzione, il completamento e la gestione delle reti e degli impianti di fognatura, compresi gli allacciamenti degli edifici alla rete, negli abitati serviti dall'Acquedotto Pugliese, sono affidati all'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese.

Art. 2.

L'Ente provvede alle funzioni di cui sopra avvalendosi della organizzazione per la gestione dell'Acquedotto ed in particolare della Stazione sperimentale di Foggia per la epurazione dei liquami ed, occorrendo, dell'opera di privati professionisti.

Art. 3.

Le reti e gli impianti di fognatura già costruiti e in corso di costruzione saranno assunti in gestione dall'Ente autonomo gradualmente, secondo un programma che sarà preparato dall'Ente e sottoposto all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici d'accordo con quello per l'interno.

L'assunzione della gestione da parte dell'Ente dovrà essere completata entro il 1942-XX.

L'Ente provvede alla costruzione, all'esercizio delle reti e degli impianti di smaltimento e alla loro manutenzione ed integrazione onde assicurarne il perfetto funzionamento, in base alle norme vigenti per l'Acquedotto Pugliese, intendendosi ad ogni effetto che tutte le disposizioni riguardanti l'Acquedotto Pugliese sono estese, in quanto applicabili, alla gestione delle fognature.

Art. 4.

Per far fronte alle spese di gestione delle fognature l'Ente è autorizzato ad imporre un'addizionale al prezzo dell'acqua venduta nel limite massimo di centesimi dieci a metro cubo.

Le norme d'applicazione dell'addizionale e le eventuali variazioni entro il limite anzidetto saranno fissate con deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per le finanze.

In dipendenza dell'assunzione della gestione da parte dell'Ente vengono soppressi i contributi per manutenzione di fognatura di cui agli articoli 247 e seguenti del testo unico per la Finanza locale.

Art. 5.

L'Ente, come gestore delle reti e degli impianti di fogne, ha la piena ed intera disponibilità dei liquami e sottoprodotti degli impianti epurativi e ne promuove l'utilizzazione agricola ed industriale.

Art. 6.

Gli avanzi annui di gestione saranno devoluti alla costituzione di un fondo di riserva per riparazioni straordinarie e per rinnovamenti.

Art. 7.

Per la manutenzione degli allacciamenti degli edifici alla rete l'Ente autonomo è autorizzato a riscuotere, con le modalità stabilite per le entrate dell'Acquedotto, canoni annui che saranno fissati dall'Ente ad approvati dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per le finanze.

Art. 8.

Le opere necessarie per le riparazioni straordinarie e per rinnovamenti delle reti e degli impianti di fognatura sono eseguite a cura dell'Ente autonomo mediante prelevamenti dai fondi di riserva di cui all'art. 6.

Per la esecuzione degli attacchi privati in caso di inadempienza da parte degli interessati, l'Ente provocherà da parte dei podestà l'applicazione delle disposizioni dell'art. 55 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383. Il pagamento del costo degli attacchi potrà dall'Ente essere ripartito in più annualità.

Art. 9.

Per la costruzione delle reti e degli impianti di fogne nei Comuni che ne sono sprovvisti e per l'ampliamento e completamento delle reti e degli impianti già costruiti sarà provveduto su iniziativa, ed a cura dell'Ente autonomo in base alle norme del regolamento 16 gennaio 1921, n. 195, in quanto applicabili e secondo quanto sarà stabilito per regolamento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 119. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1465.
Provvidenze a favore degli ex militari del cessato impero austro-ungarico e dei loro congiunti pertinenti ai territori annessi al Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, concernente la riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra, e le successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rivedere il trattamento economico di guerra fatto agli ex militari del cessato impero austro-ungarico, ora cittadini delle Terre redente, e alle loro famiglie;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 72 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3072, sono sostituiti come appresso:

Le disposizioni delle leggi sulle pensioni di guerra si applicano anche agli ex militari dell'esercito e della marina del cessato impero austro-ungarico, ed in caso di morte ai loro congiunti, pertinenti ai territori annessi al Regno, e che siano divenuti cittadini italiani in accoglimento di domande presentate ai termini dei trattati approvati con leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e dei Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1890, 29 gennaio 1922, n. 43, e 29 aprile 1923-I, n. 1283.

La pensione o l'assegno è quello di guerra stabilito dalle tabella *D*, *H*, *L* del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491.

Le concessioni medesime sono revocate con le norme degli articoli 50 e 61 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, oltre che nei casi previsti per i militari delle Forze armate ita-

liane, anche in quello della perdita della cittadinanza, di trasferimento della residenza fuori del Regno senza preventiva autorizzazione, e di condanna per reato contro la Patria, contro la sicurezza dello Stato e contro l'ordine pubblico. Sono inoltre sospese nei casi previsti dagli articoli 180 fino a 189 compreso del testo unico e relativo regolamento approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, quando il provvedimento sia motivato da ragioni politiche.

Alle persone contemplate nel presente articolo non si applica il secondo comma dell'art. 46 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, quando il fatto sia avvenuto durante il servizio prestato nell'esercito o nella marina dell'Austria-Ungheria.

Art. 2.

Ai soli fini dell'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, con provvedimento del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, sarà provveduto alla equiparazione dei gradi dell'esercito e della marina del cessato impero austro-ungarico con quelli delle Forze armate nazionali.

Art. 3.

Per le necessità inerenti alla esecuzione del presente decreto, il Ministro per le finanze è autorizzato ad assumere in temporaneo servizio un numero di avventizi non superiore a trenta.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, *foglio* 123. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 agosto 1938-XVI, n. 1466.

Modificazione della denominazione della strada statale n. 46 da « del Pian delle Fugazze » in quella « del Pasubio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti l'art. 2 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, istitutiva dell'Azienda autonoma statale della strada, e l'elenco delle strade statali annesso alla legge medesima;

Ritenuto che la strada statale n. 46 « del Pian delle Fugazze » si svolge per lungo tratto sotto le pendici del Monte Pasubio, e che pertanto, avuto riguardo alla gloriosa rinomanza storica del Monte medesimo, è opportuno intitolare ad esso la detta strada;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione della strada statale n. 46 « del Pian delle Fugazze », di cui all'elenco annesso alla citata legge 17 maggio 1928, n. 1094, è sostituita con quella: « del Pasubio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, *foglio* 122. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1467.

Riduzione del prezzo di vendita al pubblico del sigaro « Grimaldi ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 25 settembre 1938-XVI, il prezzo di vendita al pubblico del sigaro « Grimaldi » è ridotto da L. 160 a L. 140 al chilogrammo e, cioè, da L. 0,80 a L. 0,70 per ogni sigaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, *foglio* 124. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 luglio 1938-XVI.

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Monfalcone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto del 27 gennaio 1927, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Monfalcone, fu riconosciuto come corpo morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto 16 marzo 1936, con il quale il Commissario prefettizio del detto Istituto sig. gr. uff. Angelo Fano venne confermato nella carica in qualità di Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto stesso, per la durata di un anno dalla data del decreto stesso, con l'incarico di provvedere al riordinamento dell'amministrazione dell'Ente;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1937, col quale il detto termine venne prorogato al 30 giugno 1938;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione nell'anzidetta carica di commissario del sig. gr. uff. Angelo Fano con il sig. comm. ing. dott. Ugo Cappelletti;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la gestione straordinaria dell'Ente per dare possibilità al commissario di portare a compimento il mandato affidatogli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sig. comm. ing. dott. Ugo Cappelletti viene nominato commissario governativo dell'Istituto per le case popolari di Monfalcone in sostituzione del gr. uff. Angelo Fano che è cessato da tale carica.

Art. 2.

Il termine assegnato al predetto commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Monfalcone, è prorogato al 31 dicembre 1938-XVII.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1938 - Anno XVI
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 152.

(3649)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1938-XVI.

Approvazione dell'Accordo stipulato ad Hannover relativo all'adozione di prescrizioni meno onerose per il trasporto delle merci per ferrovia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 131/21723/1 del 9 settembre 1938-XVI;

Visto il nulla osta del Ministero degli affari esteri a concludere accordi del genere di quello che forma oggetto del presente provvedimento;

Visto il proprio decreto n. 2841 in data 16 aprile 1935-XIII, col quale veniva approvato l'accordo di Cracovia;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'accordo stipulato ad Hannover Braunschweig (in facoltà dell'art. 4, par. 2, della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.), del 23 novembre 1933) nei giorni dal 27 al 30 giugno 1938-XVI fra i delegati del Governo italiano da una parte e dei Governi cecoslovacco, danese, della Città Libera di Danzica, germanico, jugoslavo, norvegese, olandese, polacco, rumeno, svedese e ungherese dall'altra, relativo all'adozione di prescrizioni meno onerose di quelle stabilite dall'Allegato I alla Convenzione sopra richiamata, concernenti il traffico internazionale ferroviario degli oggetti esclusi dal trasporto od ammessi a determinate condizioni, nel servizio reciproco fra gli Stati predetti.

Art. 2.

Avendo per il momento soltanto gli Stati: cecoslovacco, danese, della Città Libera di Danzica, germanico, jugoslavo, norvegese, polacco e ungherese, ratificato l'accordo di cui all'articolo precedente nei confronti dell'Italia, esso ha valore solamente nelle relazioni reciproche fra l'Italia e tali Stati.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è incaricata di prendere accordi con le Amministrazioni ferroviarie estere interessate per quanto riguarda le modalità di applicazione e la durata dell'accordo di cui all'art. 1.

Art. 4.

L'accordo di cui all'art. 1 entra in vigore il 1° ottobre 1938-XVI e sostituisce l'accordo di Cracovia, oggetto del decreto Ministeriale sopra citato, che rimane abrogato.

Roma, addì 13 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI

Accordo di prescrizioni più facilitative per le merci escluse dal trasporto od ammesse al reciproco traffico ferroviario solo sotto date condizioni dalla Convenzione internazionale (C.I.M.).

In base all'art. 4, § 2 della Convenzione internazionale del 23 novembre 1933 relativa al traffico ferroviario merci sono state convenute, con decorrenza dal 1° ottobre 1938-XVI, pel traffico reciproco ferroviario le seguenti deroghe alle prescrizioni del nuovo Allegato I in vigore dal 1° ottobre 1938-XVI:

CLASSE I. - MATERIE SOGGETTE AD ESPLOSIONE.

Ia - ESPLOSIVI (ESPLOSIVI DA MINA E DA TIRO ED ALTRE ANALOGHE).

1° - *Enumerazione delle materie.*

1. - Nel marginale 21, n. 1° l'ultima riga: « per *a*) e *b*) vedasi anche Appendice I, marg. 701 » si considera come cancellata e viene introdotta:

« c) *gelatinizzata* con almeno 15 % di « Palatinol C » (ftalato di dibutile), di trieresilfosfato o con un altro mezzo flemmatizzante (*cotone collodio gelatinizzato*);
per *a*), *b*) e *c*) vedasi anche Appendice I, marg. 701 ».

2. - Nel marg. 21 prima del n. 12° e sotto il titolo: « 2° gruppo - Esplosivi ammessi al trasporto soltanto a carro (Vedasi anche marg. 44): viene introdotta la seguente *Nota*:

« *Nota.* — Nel traffico fra l'Italia e la Jugoslavia, la Polonia, la Città Libera di Danzica e la Cecoslovacchia, i colli contenenti esplosivi dei n. 12° a 14° e 17° a 21°, fino al peso complessivo massimo di

300 kg. in unica spedizione, sono ammessi al trasporto in piccole partite; gli esplosivi di tali spedizioni sono, per il resto, considerati come esplosivi del 2° gruppo.

« Nel traffico fra la Germania, l'Ungheria, l'Italia, l'Olanda, la Polonia la Città Libera di Danzica, la Svezia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia i colli contenenti i nitrocomposti organici del n. 15°, fino ad un peso complessivo massimo di 300 kg. in unica spedizione, sono ammessi al trasporto in piccole partite, i nitrocomposti organici di tali spedizioni sono considerati come esplosivi del 1° gruppo ».

2° - *Condizioni di trasporto.*

A) *Colli.*

2. *Imballaggio delle singole materie.*

3. - Nel marg. 23 nell'alinea (1) viene sotto una nuova lettera *d*) introdotto:

« *d*) la nitrocellulosa gelatinizzata (cotone-collodio gelatinizzato) [n. 1° *c*)], anche in recipienti di legno che debbono essere rivestiti con robusta carta ».

4. *Iscrizioni ed etichette di pericolo, sui colli.*

4. - Le seguenti disposizioni del marg. 42 non si applicano:

« (1) I colli contenenti acido picrico (n. 7°) devono portare in caratteri rossi la scritta chiara ed indelebile: « *Acido picrico* »;

(2) La scritta deve essere fatta in una delle lingue ufficiali del paese mittente ed inoltre in francese, od in tedesco od in italiano a meno che le tariffe internazionali o degli accordi internazionali conclusi fra le Amministrazioni ferroviarie non dispongano altrimenti ».

5. - Nel marg. 43 viene alla fine dopo *b*) introdotta la *Nota* seguente:

« *Nota.* — Nel traffico fra l'Italia e la Jugoslavia, la Città Libera di Danzica e la Cecoslovacchia i colli contenenti esplosivi del n. 12° a 14° e 17° a 21°, il cui peso complessivo di una spedizione non oltrepassi 1 300 kg., devono essere muniti di etichette del Modello n. 2 dove deve esserci in rosso la menzione « *Solo* 300 *Kg* ».

« Nel traffico fra la Germania, l'Ungheria, l'Italia, l'Olanda, la Polonia, la Città Libera di Danzica, la Svezia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia i colli contenenti i nitrocomposti organici del n. 15°, il cui peso complessivo di una spedizione non oltrepassi 1 300 kg., devono essere muniti di etichette del modello n. 1 dove deve esserci in rosso la menzione: « *Solo* 300 *Kg.* ».

B) *Modo di trasporto - Restrizioni di spedizione.*

6. - Nel marg. 44 dopo l'alinea (1) viene introdotta la *Nota* seguente:

« *Nota.* — Tuttavia pel traffico fra l'Italia e la Jugoslavia, la Polonia, la Città Libera di Danzica e la Cecoslovacchia i colli contenenti esplosivi dei n. 12° a 14° e 17° a 21°, fino a peso complessivo di 300 kg. in unica spedizione, possono essere spediti a piccola velocità anche in piccole partite.

Nel traffico fra la Germania, l'Ungheria, l'Italia, l'Olanda, la Polonia, la Città Libera di Danzica, la Svezia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia i colli contenenti i nitro composti organici del n. 15°, fino ad un peso complessivo massimo di 300 kg. in unica spedizione, possono essere spediti a piccola velocità anche in piccole partite ».

C) *Menzioni nella lettera di vettura.*

7. - Nel marg. 45 nell'alinea (1) dopo *a*) viene introdotta la *Nota* seguente:

« *Nota.* — Questa condizione nel traffico fra la Germania, l'Ungheria, l'Italia, l'Olanda, la Polonia, la Città Libera di Danzica, la Svezia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia vale anche per la lettera di vettura relativa ai colli contenenti i nitrocomposti organici del n 15°, il cui peso complessivo massimo di una spedizione non oltrepassi 1 300 kg. ».

D) *Materiali di trasporto.*

1. *Prescrizioni relative ai carri ed al carico.*

8. - La seguente condizione del marg. 46 alinea (3) non si applica.

« (3) Per il trasporto dell'acido picrico (n. 7°) non possono adoperarsi dei carri aventi le pareti ed il tetto ricoperti di piombo ».

9. - Nel marg. 47 dopo l'alinea (1) viene introdotta la *Nota* seguente:

« *Nota.* — Questa condizione nel traffico fra l'Italia e la Jugoslavia, la Polonia, la Città Libera di Danzica e la Cecoslovacchia vale anche per i colli contenenti esplosivi dei n. 12° a 14° e 17° a 21° il cui peso complessivo massimo di una spedizione non oltrepassi 300 kg.

« Questa condizione nel traffico fra la Germania, l'Ungheria, l'Italia, l'Olanda, la Polonia, la Città libera di Danzica, la Svezia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia vale anche per i colli contenenti i nitrocomposti organici del n. 15° il cui peso complessivo massimo di una spedizione non oltrepassi 300 kg. ».

E) *Divieto di carico in comune.*

10. Nel marg. 49 dopo l'al. (2) viene introdotta la *Nota* seguente:

« *Nota.* — Nel traffico fra la Germania, l'Ungheria, l'Italia, l'Olanda, la Polonia, la Città Libera di Danzica, la Svezia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia i colli contenenti nitrocomposti organici del n 15°, il cui peso complessivo massimo di una spedizione non oltrepassi 300 kg. possono essere caricati nello stesso carro insieme con i liquidi combustibili della classe IIIa 1° e 2° (marg. 301).

11. - La seguente condizione del marg. 49 al. (3) non si applica:

« (3) Il piombo e le materie contenenti piombo (in mescolanza od in combinazione) non possono essere caricati nello stesso carro insieme con l'acido picrico (n. 7°) ».

Ib - MUNIZIONI.

1. - *Elenco degli oggetti.*

12. - Nel marginale 61 il n. 8° prende la seguente dicitura:

8° a) *Le munizioni militari* non nominate altrove, per es. *le cariche propulsive, le cariche propulsive in bossoli, le cartucce, i proiettili carichi* tutti *senza inneschi e senza dispositivi producenti effetto dirompente* (ad es. i detonatori);

b) *Cartucce fino ad un calibro massimo di* 37 *mm. con innesco* o *dispositivo producente effetto dirompente* (ad es. i detonatori); anche con carica illuminante e carica di trasmissione nei proiettili, il tutto ben assicurato.

13. - Il n 14° di questo marginale prende la dicitura seguente:

« 14° - *Le munizioni* del n. 8° a) 8° b) - queste quando non sono imballate secondo il marg. 70 - 9° e 10° *munite di innesco* o *di dispositivo producente effetto dirompente* (ad es. i detonatori) il tutto ben assicurato (Vedi anche marg. 79) ».

2° - *Condizioni di trasporto.*

A) *Colli.*

2. *Imballaggio degli oggetti della stessa specie.*

14. - L'ultima frase sotto *a*) del marg. 67 prende la dicitura seguente: « Un collo non deve pesare più di 75 kg. ».

15. - Il marg. 70 prende la dicitura seguente:

« Gli oggetti del n. 8° *a*) debbono essere imballati in casse di legno chiuse a mezzo di viti ».

Gli oggetti del n. 8° *b*) debbono essere riposti singolarmente in un robusto, preciso ed a sicura chiusura cartoccio di cartone. Tali cartucce imballate, se di calibro sino a 21 mm. nel numero massimo di 100 pezzi, e se di calibro superiore a 21 mm. sino a 37 mm. nel numero massimo di 50 pezzi, debbono essere riposte in una cassa avente pareti dello spessore di almeno 18 mm., che può essere anche provvista di un rivestimento interno di lamiera di zinco o di latta, in modo che i proiettili di due cartucce vicine abbiano direzione opposta.

16. - Nel marg. 71 l'al. (1) prende la dicitura seguente:

« (1) Gli oggetti del n. 9° debbono essere imballati in casse di legno aventi pareti di almeno 16 mm. di spessore ».

L'al. (2) rimane invariato; come al (3) viene introdotto: (3) Un collo non deve pesare più di 50 kg. ».

C) *Menzioni nella lettera di vettura.*

17. - Nel marg. 80 l'alinea (2) prende la dicitura seguente:

« (2) Il mittente deve dichiarare nella lettera di vettura:

a) per gli oggetti dei n. 1° b), 1° c), 3° a), 5° d) e 11°:

« *La natura e l'imballaggio sono conformi alle prescrizioni dell'Allegato 1 alla C.I.M.;*

b) per gli oggetti dei n. 2° a) sino ad e), 3° b), 4°, 5° a) sino a c), 5° e), 5° f), 6°, 7°, 8° a), 9°, 10° e 12° a 14°: *L'imballaggio è conforme alle prescrizioni dell'Allegato 1 alla C.I.M.:*

c) per gli oggetti del n. 8° b): *L'imballaggio è conforme all'Accordo di prescrizioni più facilitative di quelle dell'Allegato 1 alla C.I.M.*

Ic - MEZZI DI ACCENSIONE, FUOCHI DI ARTIFICIO, ECC.

1° - *Enumerazione degli oggetti.*

18. - Il n. 11° del marg. 101 prende la seguente dicitura:

« 11° a) *Piselli fulminanti, granate fulminanti,* e simili *giocattoli pirotecnici contenenti fulminato di argento.* 1000 pezzi possono contenere al massimo 2.5 gr. di fulminato di argento.

b) *Palline fulminanti* (scacciacani per autisti). 1000 pezzi possono contenere al massimo 15 gr. di fulminato di argento.

2° - *Condizioni di trasporto.*

A) *Colli.*

2. *Imballaggio degli oggetti della stessa specie.*

19. - Nell'alinea (1) del marg. 109 la prescrizione sub b) prende la seguente dicitura:

« *b*) n. 11° *a*): immobilizzati con segatura di legno in scatole di cartone, che singolarmente od in più di una debbono essere avvolte in carta, oppure in cassette di legno; ogni scatola od ogni cassetta può contenere al massimo 500 pezzi;

N. 11° *b*): immobilizzati con segatura di legno in scatole di cartone, che debbono essere singolarmente avvolte in carta; ogni scatola può contenere al massimo 10 pezzi; »

20. - Nell'alinea (2) di questo marginale la prescrizione sub b) prende la dicitura seguente:

« *b*) I pacchi contenenti oggetti dei n. 9° , 11° a), 11° b), 12° e 15° a 26° in casse di spedizione a pareti ben unite aventi lo spessore di almeno 18 mm. e che debbono essere rivestite internamente di carta resistente o di una sottile lamina di zinco Le casse di spedizione contenenti gli oggetti dei n. 11° b) debbono inoltre essere circondate con strisce di ferro. Per i colli contenenti oggetti dei n. 9°, 11° a), 12° e 15° a 26°, i quali non pesano più di 35 kg., sono sufficienti pareti dello spessore di 11 mm. se le casse sono circondate da una striscia di ferro.

Una cassa tuttavia deve contenere al massimo:

500 scatole di cartone con oggetti del n. 11° *b*);
50 scatole collettrici di cartone con oggetti del n. 17°;
25 pacchi con oggetti del n. 18°,
50 casse di cartone con oggetti del n. 20° *a*),
50 pacchi di 72 scatole con oggetti del n. 20° *b*).

Un numero tale di racchette grandinifughe prive di detonatori, di bombe o di fuochi al mortaio (n. 21°) in modo che la carica totale non oltrepassi i 48 kg. ».

21. - L'alinea (3) del marg. 109, prende la seguente dicitura:

« Il collo contenente oggetti dei n. 9°, 11° a), 11° b), 12° e 15° a 26° non deve avere un peso superiore a 100 kg.; detto peso per gli oggetti dei n. 9°, 11° *a*), 12° e 15° a 26° non deve oltrepassare i 35 kg. se si tratta di cassa avente pareti dello spessore di soli 11 mm. e circondata da una striscia di ferro.

3. *Imballaggio in comune.*

22. - Nel marginale 111 sub *b*) 1 le parole « oggetti del n. 1° » sono sostituite con: « oggetti dei n. 1° e 26° ».

23. Nel marg. 111 sub. *a*) 2 e sub *c*), dopo le parole: un pacco contenente oggetti del 18° « viene, in ognuno dei due punti, introdotto: 20 scatole di cartone contenenti oggetti del n. 11° *b*) oppure ».

C) *Menzioni nella lettera di vettura.*

24. - Nel marg. 114 l'al. (2) prende la dicitura seguente:

« (2) Il mittente deve certificare nella lettera di vettura:

a) per gli oggetti dei n. 2°, 4°, 5°, 8°, 9°, 11° a), 12° e 15° a 27° « *La natura e l'imballaggio sono conformi alle prescrizioni dell'allegato I alla C.I.M.* »

b) per gli oggetti del n. 11° *b*): *La natura e l'imballaggio sono conformi all'Accordo di prescrizioni più facilitative di quelle dell'Allegato I alla C.I.M.* ».

Id - GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O DISCIOLTI SOTTO PRESSIONE.

1° - *Enumerazione delle materie.*

25. - Il n. 4° del marg. 131 prende la dicitura seguente:

« 4. *L'ossigeno* (anche con al massimo 5 % del volume di acido carbonico - *Carbogene*) contenente al massimo 4 % del volume di idrogeno; *l'idrogeno* .... ecc. come nell'Allegato I.

26. - Il n. 8° di questo marg. prende la dicitura seguente:

8° *Il cloruro di metile, il cloruro di etile,* quest'ultimo anche profumato (*lanciaprofumo*) *il cloruro di vinile, il bromuro di metile, l'etere, metilico, l'etere metilvinilico, la metilamina, la dimetilamina* (anche *mescolata con metilamina*), *la trimetilamina* (anche *mescolata con metilamina, con dimetilamina* e con entrambe), *l'etilamina, l'ossido di etilene, il butadiene, il diclorodifluorometano.*

Nota. — Un miscuglio di bromuro di metile e di bromuro di etile, contenente al massimo il 50 % in peso di bromuro di metile, non è considerato come materia soggetta ad esplosione ai sensi dell'art. 3 della C.I.M. e non è perciò sottoposto alle prescrizioni dell'Allegato I.

2° - *Condizioni di trasporto.*

A) *Colli.*

2. *Imballaggio delle singole materie.*

b) Prescrizioni per i recipienti metallici.

2° Prova ufficiale.

27. Il testo della lettera *b*) dell'alinea (2) del marg. 142 prende la seguente dicitura:

« *b*) per i recipienti destinati al trasporto dei gas liquefatti dei n. 5° ad 8°:

per l'acido carbonico ed il gas d'olio liquefatto (n. 5°)	190	Kg/cm2	1)
per l'ossidulo di azoto (n. 5°)	180	» »	1)
per l'etilene (n. 5°)	225	» »	
per l'etano (n. 5°)	95	» »	1)
per l'acido cloridrico (n. 7°)	110	» »	1)
per l'idrogeno solforato (n. 7°)	45	» »	1)
per il gas « z » (n. 5°)	40	» »	
per il propilene (n. 6°)	35	» »	
per l'ammoniaca, miscela gassosa C (n. 6°)	30	» »	
per il propano, miscela gassosa B (n. 6°)	24	» »	1)
per il cloro ed il T. gas (n. 7°)	22	» »	1)
per il tetrossido di azoto (n. 7°)	22	» »	
per il cloruro di metile e l'etere metilico (n. 8°) .	16	» »	
per l'ossicloruro di carbonio (fosgene) (n. 6°) . .	15	» »	
per la metilamina (n. 8°)	14	» »	
per la dimetilamina mescolata con metilamina (n. 8°)	14	» »	
per la trimetilamina mescolata con metilamina o con metilaminea e dimetilamina (n. 8°) . . .	14	» »	
per l'isobutano (n. 6°) e l'anidride solforosa (n. 7°)	12	» »	
per il cloruro di vinile (n. 8°)	11	» »	
per la miscela gassosa A (n. 6°)	10	» »	1)
per il butano (n. 6°), il cloruro di etile, il bromuro di metile, l'etere metilvinilico, l'etilamina, l'ossido di etilene ed il butadieno (n. 8°)	10	» »	
per la dimetilamina e la trimetilamina, anche mescolate fra di esse (n. 8°)	10	» »	
per il diclorodifluorometano (n. 8)	13	» »	2)

Ai richiami 1) e 2) verrà posto come nota a piè pagina:

« 1) Nel traffico con l'Italia valgono le pressioni di prove dell'allegato I alla C.I.M.

« 2) Nel traffico con l'Italia vale pel diclorodifluorometano una pressione di prova di 17 Kg/cm2 ».

C) *Riempimento dei recipienti.*

28. - Nel marg. 146 nell'al. (1), dopo la parola: « ossigeno » viene introdotto: « carbogeno) ».

29 - *a*) Nel marginale 147 dopo la riga: « per la miscela gassosa A (n. 6°) . . . . . 1 Kg. di liquido per ogni 2,08 litri di capacità del recipiente » viene fatta la seguente aggiunta:

« Nel traffico tra la Polonia, la Città Libera di Danzica, la Romenia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia comporta: 1 Kg. di liquido per ogni 2,01 litri di capacità del recipiente ».

Inoltre in questo marginale vale:

b) per la riga che comincia con: « per l'acido cloridrico (n. 7°) la dicitura seguente:

« per l'acido cloridrico (n. 7°) . . . 1 Kg. di liquido per ogni 1,50 litri (della capacità del recipiente »; 1)

c) per la riga che comincia: « per l'idrogeno solforato (n. 7) » la dicitura seguente:

« per l'idrogeno solforato (n. 7°) . . . 1 Kg. di liquido per ogni 1,45 litri (della capacità del recipiente); 2)

« per l'etere metilvinilico (n. 8°) . . . 1 Kg. di liquido per ogni 1,50 litri (della capacità del recipiente) ».

Ai richiami 1) e 2) verrà posto come nota a piè pagina:

« 1) Nel traffico con l'Italia il limite massimo di riempimento ammesso è di 1 Kg. di liquido per ogni 1,70 litri di capacità del recipiente.

« 2) Nel traffico con l'Italia si applica il limite massimo di riempimento prescritto dall'Allegato I ».

d) alla fine di questo marginale viene aggiunto:

	litri della capacità del recipiente
« per la trimetilamina (n. 8°): 1 Kg. di liquido per ogni	1,80
per la trimetilamina miscelata con metilamina, con dimetilamina o con entrambe (n. 8°): 1 Kg. di liquido per ogni	1,80
per la dimetilamina anche mescolata con metilamina (n. 8°): 1 Kg. di liquido per ogni	1,70
per il diclorodifluorometano: 1 Kg. di liquido per ogni	0,89

D) *Materiale di trasporto.*

1. *Prescrizioni relative ai carri ed al carico.*

a) Per i colli.

30. - Nella lettera *a*) del marg. 154 la parola « ottobre » viene sostituita con la parola « settembre ».

Ie - MATERIE CHE AL CONTATTO CON L'ACQUA SVILUPPANO DEI GAS INFIAMMABILI O CHE FACILITANO LA COMBUSTIONE.

1° - *Enumerazione delle materie.*

31. - Dopo il marg. 181 viene introdotto il seguente marg. 181-*a*:

« 181-*a*: Quando i preparati per liscivie contenenti perossido di sodio od i prodotti similari sono spediti confezionati in piccoli pacchi pronti per la vendita e cioè in recipienti impermeabili all'acqua, come tubi di piombo, di contenuto massimo di 200 gr., e detti pacchi sono imballati in robusti recipienti di legno, essi non sono considerati come materie dell'Allegato I e non sono pertanto soggetti alle prescrizioni dell'Allegato I ».

CLASSE III. — MATERIE INFIAMMABILI.

IIIa - LIQUIDI COMBUSTIBILI.

2° - *Condizioni di trasporto.*

A) *Colli.*

2. *Imballaggio delle materie isolate.*

32. - Al marg. 305 viene data la seguente dicitura:

« I recipienti in lamiera possono essere riempiti a 15° C, con liquidi dei nn. 1° e 2° soltanto sino al 95 % della capacità del recipiente ».

Nel traffico con la Jugoslavia, si applica, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, la prescrizione dell'Allegato I alla C.I.M. ».

D) *Materiali di trasporto.*

1. *Prescrizioni relative ai carri ed al carico.*

33. - L'alinea (2) del marg. 312 prende la dicitura seguente:

« (2) Essi saranno riempiti con i liquidi dei nn. 1° e 2° soltanto sino al 95 % della loro capacità a 15° C, a meno che essi non siano provvisti di dispositivi atti ad impedire da un lato la produzione di tensioni interne e, dall'altro, la propagazione di un incendio dall'esterno all'interno del serbatoio.

Nel traffico con la Jugoslavia, si applica, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, la disposizione dell'Allegato I alla C.I.M. ».

E) *Divieto di carico in comune.*

34. - Nel marg. 314 dopo il testo di *a*) viene introdotta la *Nota* seguente:

« *Nota.* — Nel traffico fra la Germania, l'Ungheria, l'Italia, l'Olanda, la Polonia, la Città Libera di Danzica, la Svezia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia i colli contenenti i nitrocomposti organici della classe I-*a* n. 15° (marg. 21), il cui peso totale in una spedizione raggiunge al massimo 1 300 Kg., possono essere caricati nello stesso carro insieme con i liquidi combustibili dei nn. 1° e 2° ».

CLASSE IV. — MATERIE VELENOSE.

1° - *Enumerazione delle materie.*

35. - Nel marg 401 il seguente testo del n. 17:

« 17. *Anilina* (*olio di anilina*) vedi anche marg. 401 sub *a*) e *b*), si considera annullato.

36. - Nel marg. 401-*a* al principio del testo della lettera *a*) si dà la seguente dicitura:

« *a*) le materie dei nn. 2° a 15° e 18° . . . , ecc. come nell'Allegato I ».

37. - Nello stesso marg. 401-*a* al principio del testo della lettera *b*) si dà la dicitura seguente:

« *b*) Le materie dei nn. 2° a 10° e 12° a 16° e 18° in quantità... », ecc, come nell'Allegato I.

2° - *Condizioni di trasporto.*

A) *Colli.*

2. *Imballaggio delle singole materie.*

38. - L'alinea (1) del marg. 403 viene accresciuto del seguente sotto alinea *c*):

« *c*) L'acido cianidrico liquido non assorbito da una materia porosa in quantità sino a 25 g. per ciascun tubo; in robusti tubi di vetro chiusi *alla lampada*. Al massimo 10 di tali tubi debbono essere immobilizzati, entro involucri di lamiera stagni e saldati, mediante una quantità di terra di infusori corrispondente al loro contenuto; tale terra deve essere umettata con formaldeide in modo che per ogni 25 g. di acido cianidrico vi siano 100 grammi di formaldeide. 5 involucri di lamiera al massimo saranno immobilizzati, in una cassa rivestita internamente di lamina di zinco da saldarsi, mediante terra d'infusori che deve essere nella stessa guisa umettata con formaldeide.

39. - Il marginale 417 si considera come cancellato.

3. *Imballaggio in comune.*

40. - Nel marginale 419 in *b*) 2 nel penultimo comma le parole: « e le materie del 17° della classe IV » si considerano cancellate.

41. - Il principio della prescrizione di *b*) 3 del marg. 419 prende la dicitura seguente:

« 3. Le materie dei nn. 5°, 8° a 15°; la riunione delle materie del n. 8° », ecc. come nell'Allegato I.

C) *Menzioni della lettera di vettura.*

42. - L'al. (2) del marg. 422 prende la seguente dicitura:

« (2) Per l'acido cianidrico (n. 1°), imballato secondo i punti *a*) e *b*) dell'al. (1) del marg. 403, il mittente deve dichiarare nella lettera di vettura: « *La natura e l'imballaggio sono conformi alle prescrizioni dell'Allegato I alla C.I.M.* »;

per l'acido cianidrico (n. 1), imballato secondo il punto *c*) dell'al. (1) del marg. 403, il mittente deve dichiarare nella lettera di vettura:

« *La natura e l'imballaggio sono conformi all'Accordo di prescrizioni più facilitative di quelle dell'Allegato I alla C.I.M.* ».

CLASSE V. — MATERIE CAUSTICHE.

2° - *Condizioni di trasporto.*

A) *Colli.*

2. *Imballaggio delle singole materie.*

43. - La lettera *a*) dell'al. (2) del marg. 503 prende la seguente dicitura:

« *a*) I fanghi di piombo contenenti acido solforico ed i residui acidi provenienti dalla depurazione degli olii minerali (n. 1°) che contengono solo piccole quantità di acido solforico capaci di colare. [Vedi marg. 517 (1)] ».

D) *Materiali di trasporto.*

1. *Prescrizioni relative ai carri ed al carico.*

44. - L'alinea (1) del marg. 517 prende la dicitura seguente:

« (1) Per il carico a carri completi e senza imballaggio, sia dei fanghi di piombo contenenti acido solforico, che dei residui acidi provenienti dalla depurazione degli olii minerali (n. 1°), il piano del carro deve essere ricoperto di uno strato sufficiente di calcare polverizzato o in rottami minuti oppure di calce spenta.

APPENDICE III.

2° - *Esplicazione delle figure.*

45. - Nel marginale 813 sotto la esplicazione della figura 2 (bomba *rossa* inquadrata due volte) viene aggiunta la seguente *Nota*:

« *Nota.* — L'etichetta di pericolo n. 2 con la scritta « *solo* 300 *Kg.* » significa che la materia nel traffico fra l'Italia e la Jugoslavia, la Polonia, la Città Libera di Danzica e la Cecoslovacchia è ammessa anche alla spedizione in piccole partite ».

46. - Nello stesso marg. 813 inoltre dopo la esplicazione della etichetta 4 (torcia *rossa*) viene introdotta la *Nota* seguente:

« *Nota.* — Nel traffico tra l'Italia e la Jugoslavia, la Polonia, la Città Libera di Danzica e la Cecoslovacchia:

« Non caricare nello stesso carro nemmeno con i colli muniti dall'etichetta di pericolo del modello n. 2 con la scritta « *solo* 300 *Kg.* ».

(3640)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 20 corrente, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 752, riguardante le modificazioni della rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno ai Comitati tecnici amministrativi degli affari decentrati alle opere pubbliche in dipendenza della soppressione delle cattedre ambulanti di agricoltura.

(3676)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo del granoturco.

Con telegramma circolare P.-329 il prezzo massimo del granoturco buono, leale, mercantile sano, asciutto secondo stagione, delle migliori qualità, viene fissato in lire 90 (novanta) al quintale, per merce nuda, franco tenimento o magazzino produttore.

Roma, addì 20 settembre 1938 - Anno XVI

(3663)

Novantunesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del Regio decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 8 agosto 1938, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 215, con il quale la concessione della miniera di lignite « Le Carpinete » sita in territorio del comune di Cavriglia, provincia di Arezzo, è confermata alla Società an. Miniera « Le Carpinete » con sede in Firenze.

Decreto Ministeriale 8 agosto 1938, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 216, con il quale alla Soc. an. Miniera « Le Carpinete » è concessa, per la durata di anni trenta, decorrenti dal 18 gennaio 1936-XIV, la facoltà di coltivare i giacimenti di lignite siti in località denominata « Le Carpinete », in territorio del comune di Cavriglia, provincia di Arezzo.

Decreto Ministeriale 12 agosto 1938, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 280, con il quale al comune di Salsomaggiore è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente sita in località denominata « Tabiano Bagni » in territorio del Comune stesso, provincia di Parma.

Decreto Ministeriale 12 agosto 1938, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 281, con il quale ai signori Pasquale Schiavi ed Elsa Casale in Schiavi, rappresentati dal primo, domiciliato in Pratella, è concessa, per la durata di anni trenta la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « Lete » sita in territorio del comune di Pratella, provincia di Campobasso.

Decreto Ministeriale 12 agosto 1938, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 273, con il quale alla signora Anna Martelli, domiciliata alla Scala frazione di S. Miniato (Pisa) è concessa, per la durata di anni 60, la facoltà di utilizzare la sorgente di acqua minerale denominata « Generosa », sita in territorio del comune di S. Miniato, provincia di Pisa.

Decreto Ministeriale 12 agosto 1938, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 272, con il quale le quote di cointeressenza di dieci milleduecentonovantaseiesimi spettanti ai signori Spoto Caietta Francesco e Spoto Antonino sulla concessione perpetua della miniera di zolfo denominata « S. Giovannello Lo Bue » sono trasferite al sig. Salemi Antonino.

Decreto Ministeriale 12 agosto 1938, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 274, con il quale le quote di 4,80/144 spettanti al sig. Giovanni Lo Bue fu Salvatore sulla concessione perpetua « S. Giovannello Lo Bue » sono trasferite al signor Gaetano Lo Bue.

Decreto Ministeriale 12 agosto 1938, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 282, con il quale al signor Cuozzo Alfonso, domiciliato a Fratta di Salerno, è concessa per la durata di anni 60, la facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua minerale denominata « Vitolo Gatti », site in territorio del comune di Salerno.

Decreto Ministeriale 19 agosto 1938, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 258, con il quale ai signori Arturo Garolla, ing. Angelo Pontremoli e Giulio Lazzeroni è concessa per la durata di anni 10 la facoltà di coltivare i giacimenti di noduli fosfatici siti in località denominata « Castro », in territorio dei comuni di Diso e Ortelle, provincia di Lecce.

Decreto Ministeriale 19 agosto 1938, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 259, con il quale ai signori Arturo Garolla, ing. Angelo Pontremoli e Giulio Lazzeroni è concessa per la durata di anni 10 la facoltà di coltivare giacimenti di noduli fosfatici siti in località denominata « Torre Mozza », in territorio del comune di Castrignano del Capo, provincia di Lecce.

(3664)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Aumento del numero dei posti del concorso a direttore di 1ª classe degli Uffici provinciali delle corporazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 2 giugno 1938, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 45, col quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore di 1ª classe (grado 5°, gruppo *A*), nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni;

Considerato che dei cinque posti di direttore di 1ª classe di cui alla tabella dei ruoli organici del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni approvata con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, soltanto tre risultano coperti col personale inquadrato col decreto Ministeriale 15 dicembre 1937 e che pertanto i posti di direttore di 1ª classe disponibili sono due;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota 17 dicembre 1937, n. 1908/15 - 1/1/3.1;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di direttore di 1ª classe (grado 5°, gruppo *A*) nel ruolo di direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni, messi a concorso con l'art. 1 del decreto Ministeriale 2 giugno 1938, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 45, è elevato da uno a due.

Art. 2.

Il termine massimo per la presentazione della domanda di partecipazione, di cui all'art. 3 del citato decreto Ministeriale 2 giugno 1938, è prorogato a 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(3666)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.